

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSTI FRANCESCO SAVERIO

Seduta del 25/05/2021

FATTO

Il ricorrente afferma di aver sottoscritto in data 03/12/1986 un buono postale fruttifero appartenente alla Serie "Q/P" con valore nominale di Lire 5 milioni per il quale, alla scadenza trentennale, gli veniva liquidato un importo pari a euro 32.172,74. Tuttavia, tale rimborso non corrispondeva al calcolo degli interessi come riportato sul retro del buono fruttifero postale. Infatti, la tabella stampata sul retro del buono indicava il saggio di interessi dal primo al ventesimo anno e la dicitura "Più Lire 1.777.400 per ogni successivo bimestre fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione". Pertanto, il rimborso dovuto, come previsto dalla tabella sul retro del buono, al netto della ritenuta fiscale, doveva essere di euro 66.781,51, come da perizia allegata. Il titolo è stato emesso successivamente all'emanazione del Decreto Ministeriale del 13/06/1986 utilizzando i modelli della serie "O" e "P" e su di esso erano impressi due timbri, il primo con la dicitura "B.F.P., serie Q/P ai seguenti tassi" suddivisi in quattro scaglioni dal primo al ventesimo anno, ed il secondo timbro con la dicitura "B.F.P., serie P/O ai seguenti tassi" suddivisi in quattro scaglioni da primo al ventesimo anno. Sul modulo originale del buono erano state aggiunte due stampigliature, appena leggibili, relative, presumibilmente alla serie P ed alla serie Q, che rendevano di fatto impossibile comprendere chiaramente quali fossero le condizioni realmente applicate al momento della sottoscrizione. Nessuna indicazione era presente per il rendimento relativo al periodo successivo al 20° anno, per il quale si applica, pertanto, quanto previsto dalla tabella posta sul retro del buono. Richiama a sostegno della propria pretesa numerose pronunce del Giudice Ordinario e dell'Arbitro Bancario Finanziario. Chiede, pertanto, all'Arbitro di accertare il proprio diritto alla

corresponsione della differenza tra quanto già rimborsato dall'intermediario (pari a euro 32,172,74) e quanto dovrebbe essergli corrisposto sulla base della tabella riportata sul retro del titolo (euro 66.781,51) e dunque pari a euro 34.608,77, oltre alle spese di perizia per un importo pari a euro 150,00.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, innanzitutto eccependo che la domanda sarebbe inammissibile in quanto concernente materia sottratta all'ambito della competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario ovvero non ricevibile in quanto relativa a comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009.

Circa la incompetenza temporale, osserva che con sentenza n. 3963/2019, la Cassazione a SS.UU. ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei BPF troverebbe il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del contratto. Da ciò discenderebbe l'incompetenza dell'Arbitro Bancario, individuandosi nella sottoscrizione del contratto il momento genetico a cui ricondurre la possibile controversia. E sarebbe quanto mai evidente come la fattispecie oggetto del presente ricorso, riguardando i rendimenti previsti all'atto della sottoscrizione, avvenuta in data 20/08/1988 attenga a vizi genetici del negozio, con la conseguenza che la stessa non potrebbe rientrare nella competenza temporale dell'Arbitro Bancario.

Inoltre, il ricorso sarebbe, altresì, inammissibile in quanto non rientrante nella competenza per materia dell'Arbitro Bancario. I titoli di risparmio, oggetto del ricorso in parola, sono mezzi della raccolta del risparmio che viene effettuata dalla resistente per conto di un Ente pubblico e la materia sarebbe interamente disciplinata da norme di carattere speciale in ordine alle quali non troverebbero applicazione le disposizioni del Titolo V, capo I, del TUB. I BPF sarebbero, infatti, prodotti finanziari emessi dal suddetto Ente pubblico per i quali l'ABF non sarebbe competente. Inoltre, la resistente sarebbe ricompresa tra gli intermediari di cui alla Delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008, ma solo con riferimento alle attività di bancoposta alle quali si applicano le disposizioni del titolo VI, capo I del TUB, attività tra le quali non rientrerebbe il collocamento dei buoni fruttiferi.

Nel merito del ricorso, oppone che la domanda sarebbe, in ogni caso, infondata in quanto le modalità di emissione dei BFP della serie "Q" sono stabilite dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri, uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q". Inoltre, la resistente ha applicato pedissequamente le prescrizioni del decreto ministeriale del 13 giugno 1986, sia apponendo i timbri previsti dal predetto decreto, sia riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto. Inoltre, parte resistente evidenzia che parte ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto un buono della serie "Q" ed era consapevole, altresì, del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i BFP sarebbero documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità. Conseguentemente, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento del buono. Conclusivamente, la resistente ritiene legittimo il proprio operato dato che, pur avendo utilizzato, come espressamente previsto dal D.M. 13.06.1986, il modulo relativo alla precedente serie "P", al momento del rilascio ha apposto sul buono i timbri espressamente previsti dalla normativa sopra citata.

In sede di repliche, parte ricorrente contesta le eccezioni preliminari e di merito sollevate dall'intermediario ed insiste per l'accoglimento della propria domanda.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

Il ricorso merita di essere parzialmente accolto per le ragioni di seguito esposte.

In limine, occorre dar conto, tuttavia, delle due eccezioni sollevata dall'intermediario circa l'irricevibilità del ricorso in esame in quanto relativo a comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009 e quindi al di fuori della competenza temporale dell'Arbitro. Sul punto, sin richiama l'orientamento consolidato dell'Arbitro, secondo il quale la contestazione relativa ai rendimenti dei buoni fruttiferi non avrebbe per oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivano in termini di rendimenti maturati (ex multis, decisione del Collegio di Milano n. 478/2014). Sul punto, sebbene con riferimento ai buoni a termine, ma in relazione ad analoga questione, risulta già essersi pronunciato il Collegio di coordinamento di questo Arbitro che, con decisione n. 5673/2012, ha affermato la competenza dell'ABF, precisando come venga in gioco un problema di "ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici", dovendosi pertanto, guardare, ai fini della determinazione della competenza, al momento della contestazione. L'intermediario eccepisce, poi, l'incompetenza per materia, dato che le controversie in materia di buoni fruttiferi non rientrerebbero nell'ambito di applicazione oggettivo dell'Arbitro Bancario, in quanto i buoni fruttiferi rivestirebbero la qualifica di prodotti finanziari. Al riguardo, le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie" della Banca d'Italia, nella Sezione I, paragrafo 4, precisano che "All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti a servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al Titolo VI del TUB ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". Inoltre, per quel concerne l'ambito soggettivo, le citate disposizioni definiscono "intermediari" soggetti alla competenza dell'ABF: "le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, i confidi iscritti nell'elenco previsto dall'art. 112 TUB, gli istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta, le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal Titolo VI del TUB, gli istituti di pagamento". Sul punto, si rileva che l'orientamento consolidato dell'Arbitro considera il rapporto instaurato con la sottoscrizione di buoni fruttiferi come un contratto riconducibile al tipo codicistico del deposito bancario; sotto un profilo soggettivo, i buoni fruttiferi rientrano tra le attività di "bancoposta" ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 144/2001 (come rilevato dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/2013).

Nel merito, la questione all'esame del Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di un buono fruttifero postale n. 000.081, appartenente alla serie "Q/P", emesso in data 03/12/1986 e quindi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986. Tale buono è stato rimborsato in data 10/12/2016. Il ricorrente allega copia fronte/retro del titolo. Come si può rilevare per tale buono risulta apposto sul fronte un timbro recante l'indicazione della serie "Q/P" e sul retro due timbri e precisamente un timbro con la dicitura "serie P/O" e l'indicazione dei tassi relativi ai primi quattro scaglioni temporali ed un timbro recante i rendimenti della serie "Q" sempre relativi ai primi venti anni. In relazione a tale buono, il ricorrente richiede la liquidazione degli interessi secondo le indicazioni stampate a tergo del buono, con riferimento al periodo intercorrente tra il 21° anno ed il 30° anno.

Il contrasto delle condizioni economiche applicabili discende dall'utilizzazione del modulo cartaceo recante le condizioni della serie "O", l'aggiornamento alla serie "P" e, successivamente, alla serie "Q/P". In virtù dell'art. 5 del D.M. del giugno 1986 "sono, a tutti

gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie "Q/P", l'altro sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi. L'apposizione dei due timbri sul retro del buono e, specificatamente, sulla parte recante l'indicazione degli importi dovuti in relazione a primi venti anni, manifesta inequivocabilmente l'esclusione delle condizioni stampate sul retro e la sottoposizione del buono fruttifero alle condizioni economiche di cui al timbro apposto fino al ventesimo anno, come serie "Q/P". Tale esito è confermato anche dal fronte del titolo che reca la dicitura serie "Q/P". Pertanto, la domanda proposta in via principale non può essere accolta. Per il periodo successivo al ventesimo anno, in conformità degli orientamenti della Corte di Cassazione (SS.UU. Civili, 15 giugno 2007 n.13979) e dell'ABF (v. Collegio di Torino, decisione n. 2571/2017, Collegio di Bologna, decisione n. 3621/2018 e Collegio di Roma, decisione n. 8791/2017), devono reputarsi prevalenti le condizioni economiche riportate sul retro del buono, rispetto a quelle indicate dal timbro apposto sul retro, a partire dal ventunesimo anno. Né l'articolo 5 del D.M. 13 giugno 1986 può essere considerato quale norma imperativa idonea alla sostituzione del regolamento riportato sul buono per il periodo successivo al ventesimo anno con la disciplina legale. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e dell'Arbitro bancario finanziario, le condizioni apposte sul titolo prevalgono sulla disciplina legale soltanto con riguardo ai buoni sottoscritti dopo l'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni riportate sul buono. In tale ipotesi, infatti, sussiste un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi. Come è noto, la regolamentazione sopravvenuta, di cui al D.M. 13 giugno 1986 nulla dispone per il periodo successivo alla scadenza ventennale così che deve considerarsi applicabile la previsione relativa alla corresponsione di un determinato importo per ogni bimestre successivo al ventesimo anno e fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione come da dicitura originariamente apposto sul retro del buono. Pertanto, in conformità delle decisioni dei Collegi, l'apposizione del timbro sostituisce soltanto la regolamentazione degli interessi fino al ventesimo anno così che al ricorrente deve essere riconosciuta la somma, indicata nella nota riportata in calce alla tabella originariamente stampata sul retro del buono, per ogni bimestre maturato successivamente al decorso del ventesimo anno. Infine, non può accogliersi, per consolidato orientamento di questo Arbitro, la richiesta di refusione dei costi di perizia sostenuti dal ricorrente per la predisposizione del ricorso.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 14092 del 07 giugno 2021

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO